

# Immobile subito alla banca in caso di inadempimento

## *Ma va restituita la differenza tra valore del bene e importo del credito*

Il Dl 59/2016 contiene due rilevanti innovazioni: l'introduzione, nel nostro ordinamento, del pegno non possessorio e la codificazione di una specifica versione del cosiddetto patto marciano.

### **Il patto marciano**

Anteriormente al Dl 59/2016 si definiva patto marciano qualsiasi contratto con il quale il creditore e il debitore si accordassero nel senso che, in caso di inadempimento del debitore, il creditore acquisisse la proprietà di un dato bene di proprietà del debitore, con l'obbligo però del creditore di versare al debitore la differenza tra l'importo del proprio credito e il valore del bene oggetto di garanzia.

Si trattava di un contratto poco praticato (probabilmente perchè non regolamentato), ma sicuramente lecito, perchè non lesivo del divieto di patto commissorio (di cui all'articolo 2744 del Codice civile) e cioè del patto con il quale il creditore diviene proprietario di un bene del debitore inadempiente, senza corrispondere a quest'ultimo l'eventuale differenza tra il valore del bene in questione e il valore del debito.

Con il Dl 59/2016 si codifica dunque un particolare patto marciano: quello tra la banca finanziatrice e l'impresa finanziata, avente a oggetto il trasferimento alla banca (o di una società controllata dalla banca, o con essa collegata) di un bene immobile (di proprietà dell'impresa debitrice, o di un terzo), sotto la condizione sospensiva dell'inadempimento del mutuatario.

In sostanza, se l'impresa finanziata è inadempiente, l'immobile è trasferito alla banca la quale (salvo tenerselo, ciò che è però improbabile) lo può direttamente vendere per compensare, con il ricavato dalla vendita, il proprio credito, senza quindi doversi far luogo - come capita nel caso di inadempimento di un credito ipotecario - a una procedura esecutiva giudiziale.

### **Le condizioni**

Al proprietario deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del bene in questione e l'ammontare del debito inadempito e delle spese di trasferimento; a tal riguardo, il contratto di finanziamento deve contenere l'espressa previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese, intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il valore di stima e l'ammontare del debito inadempito.

L'immobile oggetto di garanzia può essere di qualsiasi natura (terreno, fabbricato strumentale, fabbricato abitativo), con l'unica eccezione che non può trattarsi dell'abitazione principale del datore di ipoteca, del suo coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

In altri termini, a valle della stipula del patto marciano, il bene oggetto di garanzia rimane di proprietà dell'imprenditore, ma ne viene previsto il passaggio di proprietà alla banca, nel caso in cui l'imprenditore mutuatario non rimborsi il finanziamento. In questo modo, trascrivendo nei Registri immobiliari il trasferimento sotto condizione sospensiva, si impedisce la pubblicazione sul bene in questione di altre formalità pregiudizievoli per la banca mutuante (ad esempio, la trascrizione del patto marciano rende infruttuosa la trascrizione successiva di un pignoramento, o di una domanda giudiziale e l'iscrizione di ipoteche) in quanto, se la condizione di inadempimento si verifica, il passaggio di proprietà alla banca del bene oggetto di garanzia si deve intendere avvenuto nel momento stesso in cui il patto marciano venne originariamente trascritto e ciò per effetto del tipico meccanismo retroattivo connesso alla verifica della condizione sospensiva.

### **Le procedure**

Nella specifica ipotesi che il finanziamento sia già garantito da ipoteca, la pattuizione avente a oggetto il trasferimento sospensivamente condizionato all'inadempimento, una volta trascritta, prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.

Dal punto di vista procedurale, verificatosi l'inadempimento, la banca creditrice deve notificare all'impresa finanziata (e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare, nonchè a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile), una dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di trasferimento della proprietà, precisando l'ammontare del credito per cui procede.

Decorsi sessanta giorni, il creditore chiede al presidente del Tribunale la nomina di un perito per la stima dell'immobile (con relazione giurata) il quale, entro 60 giorni dalla nomina, comunica il valore dell'immobile al debitore (e, se diverso, al titolare del diritto reale immobiliare), al creditore, e a coloro che hanno diritti derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile.

I destinatari di tale comunicazione possono, entro 10 giorni dalla medesima, inviare note al perito; in tal caso il perito, entro i successivi 10 giorni, effettua una nuova comunicazione della relazione, rendendo gli eventuali chiarimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina a cura di

Angelo Busani

Alberto Fornari